



COMUNE DI PALOMBARA SABINA

(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- .1 Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.
- .2 Le disposizioni del presente regolamento sono volte a disciplinare le modalità di gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche

- 2.1 L'aliquota del tributo è determinata con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio.
- 2.2 Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione il 15 Febbraio di ciascun anno, l'aliquota si intende applicata per l'anno in corso.

Art. 3 Attività di verifica e di controllo

- 3.1 L'attività viene svolta dall'amministrazione finanziaria dello Stato e comunque viene stabilita nei termini di legge.

Art. 4 Presupposto dell'imposta

- 4.1 L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con Decreto Legislativo 28.9.1998 n. 360 e successive modificazioni si basa sul presupposto di possesso di redditi assoggettati all' IRPEF.

Art. 5 Soggetti Passivi

- 5.1 Soggetti passivi dell'imposta sono tutti i contribuenti che producono redditi, di qualsiasi natura assoggettati a IRPEF con modalità differenti a seconda del tipo di reddito percepito.

Art. 6 Determinazione dell'Imposta

- 6.1 L'addizionale comunale si applica sull'imponibile ordinario, al netto delle detrazioni e degli oneri deducibili riconosciuti per l'IRPEF stessa.
- 6.2 Per i redditi non da lavoro dipendente, i contribuenti determinano l'importo dovuto applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto delle detrazioni e degli oneri deducibili riconosciuti per l'IRPEF stessa.

Art. 7 Versamento dell'addizionale

- 7.1 Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando all'aliquota di cui all'art.2 al reddito imponibile dell'anno precedente.
- 7.2 Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt.49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, il saldo e l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli artt.23 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n.600.
- 7.3 L'importo in acconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di Marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di cui le stesse siano effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.

Art. 8 Variazione dell'aliquota

- 8.1 La variazione dell'aliquota dell'addizionale non può eccedere i limiti fissati della legge.
- 8.2 Per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale viene fissata allo 0,8 per cento e l'esenzione per le fascia reddituale è fino ad €. 8.000,00 (ottomilaeuro).

Art. 9 Disposizioni transitorie

- 9.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01 Gennaio 2007.
- 9.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.